Repertorio n. 78230 Raccolta n. 39138

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei settembre duemilaventitrè in Pordenone (PN), Via Prasecco n. 3/a - aula S1-Edificio S), alle ore 11,10.

Addì 26 settembre 2023

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

Reg. a Pordenone il 10/10/2023 al n. 12644 serie 1T

è presente

- CANDOTTI PAOLO, nato a Pordenone (PN) il 26 ottobre 1964, domiciliato per la carica ove appresso, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del:

- "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA", con sede in Pordenone (PN), Via Prasecco n. 3/A, Codice Fiscale n. 91018650936, Partita Iva n. 01398920932,

associazione iscritta al n. 4 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pordenone.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del predetto Consorzio, convocata in questo luogo e giorno per le ore 11.00 (undici), in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Assemblea straordinaria:

Delibere

- Modifica art. 5 Statuto - Durata

- Varie ed eventuali

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, in tale veste,

fa constare:

- che sono presenti in proprio e per deleghe fisicamente e in videocollegamento i soci: Fondazione Friuli, Confindustria Alto Adriatico, B.C.C. Pordenonese e Monsile, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Comune di Porcia, Comune di Prata, Comune di Roveredo. Assente il socio Friulintagli;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre al comparente medesimo in qualità di Presidente sono presenti, fisicamente e in videocollegamento la Vice Presidente Colin Michela ed i consiglieri Manassero, Paronuzzi e Romeo;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti fisicamente ed in videocollegamento i dottori Ferraro Francesca e Gregoris Giuseppe. Assente giustificato il Presidente Babuin;

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;

- che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente procede all'illustrazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, proponendo all'assemblea la proroga del termine di durata del consorzio al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) spiegandone le motivazioni.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

all'unanimità

delibera

1) - di prorogare il termine di durata del consorzio al 31 (trentuno) dicem-

bre 2060 (duemilasessanta);

2) - di modificare di conseguenza l'articolo 5 (cinque) dello statuto come segue:

"Art. 5

Durata

L'associazione avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria."

Il testo dello statuto societario, aggiornato con la modifica apportata dalla presente assemblea, omessane la lettura per averne, io notaio, ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta.

Sono le ore 11,25

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente.

Esso consta di un foglio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me per pagine una e parte della seconda.

Ore 11,30

F.to Paolo Candotti

F.to Gaspare Gerardi

Allegato "A" all'atto rep.n. 78230/39138

STATUTO DEL "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA"

PREMESSA

L'Associazione **"CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA"** è stata costituita per volontà e su iniziativa del **Comune di Pordenone, della Provincia di Pordenone e della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone**, che hanno contribuito alla crescita dell'Ente e delle relative attività istituzionali in qualità di originari fondatori.

Per effetto di complessi interventi legislativi e di altre vicende concernenti il rapporto associativo, unico socio fondatore è rimasto il Comune di Pordenone, che ha mantenuto ininterrottamente la posizione di socio fondatore.

In ragione di quanto precede, lo statuto dell'Associazione è stato aggiornato all'evoluzione del quadro normativo e della realtà sottostante, con particolare riguardo alla definizione della compagine sociale, alle regole concernenti i diritti e i doveri degli associati, nonché all'introduzione della figura dei Sostenitori.

Data l'importanza degli scopi statutari e la necessità di preservare l'originaria missione dell'Ente, di interesse diffuso, il socio fondatore Comune di Pordenone vigila sulle attività dell'Associazione e garantisce per quanto possibile il rispetto di detta missione, anche mediante la propria presenza in sede assembleare, come in appresso meglio specificato.

Art. 1
Istituzione

E' istituita l'associazione denominata "CONSORZIO DI PORDENONE PER LA FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI UNIVERSITARI E LA RICERCA".

L'associazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione ha sede in Pordenone, via Prasecco 3 A.

All'Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica con nota del Consiglio di Stato, Segretariato Generale, Sezione Seconda, no. 2480/95 del 18 ottobre 1995.

L'associazione è iscritta al n. 4 (quattro) del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pordenone.

L'associazione non ha finalità di lucro.

Art. 2
Scopi

L'associazione ha lo scopo di favorire e sviluppare l'insediamento nella provincia di Pordenone di dipartimenti, scuole, facoltà, di corsi di laurea, di dottorati di ricerca, di corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione professionale, di centri di ricerca e di studio. Concorre anche all'individuazione ed alla fornitura di locali, beni e strumenti necessari all'avvio, allo svolgimento ed all'incremento delle loro attività.

Ferme restando le finalità generali di cui sopra, l'associazione si propone, fra l'altro di:

a) provvedere, anche mediante accordi con istituti di istruzione superiore e con enti di ricerca nazionali ed esteri, all'istituzione ed al supporto per la realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari, laboratori,
centri ed istituti di ricerca di alto livello e scuole ad indirizzo speciale;

b) promuovere e finanziare, con particolare riferimento alla realtà provinciale e regionale, programmi di ricerca, da svolgersi presso o con la collaborazione di centri, istituti, scuole, laboratori, dipartimenti universitari o centri di ricerca;

c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari;

d) concedere in uso attrezzature ed immobili alle università, che istituiscano nella provincia di Pordenone dipartimenti, scuole, facoltà, corsi di laurea, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione;
e) fornire supporti organizzativi e finanziari per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali nazionali ed estere;
f) attuare ogni iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria.
L'associazione, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, in via non prevalente ed esclusivamente in via accessoria all'attività di cui sopra, potrà svolgere ogni attività immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e complementare all'attività di cui sopra, assumere o cedere partecipazioni, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale in imprese, enti e società finanziarie, sia costituite che da costituirsi, aventi scopo analogo od affine al proprio; queste attività, in ogni caso, potranno essere svolte al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, restando esclusa qualsiasi altra attività professionale, comunque riservata o qui non espressamente contemplata.

Art. 3
Soci

Fermi i principi di democraticità e di parità di trattamento, i soci si dividono in cinque categorie:
a) socio fondatore;
b) soci benemeriti;
c) soci ordinari;
d) soci sostenitori pubblici;
e) soci sostenitori privati.

Socio fondatore
Socio fondatore è solo il Comune di Pordenone.

Soci ordinari e benemeriti
Sono soci ordinari e benemeriti i soggetti giuridici, pubblici o privati, che hanno positivamente superato la procedura di ammissione disciplinata in appresso.
I soci ordinari e benemeriti si distinguono in ragione della diversa misura della contribuzione annua dovuta in favore dell'Associazione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, come meglio stabilito e precisato nel successivo articolo 4 (quattro), nonché per i diversi presupposti e requisiti di ammissione.

Soci sostenitori "pubblici"
Sono soci sostenitori pubblici i comuni e gli altri enti pubblici, che hanno positivamente superato la procedura di ammissione disciplinata in appresso. Essi contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, come meglio stabilito e precisato nel successivo articolo 4 (quattro), nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari previsti per gli enti pubblici.

Soci sostenitori "privati"
Sono soci sostenitori privati, le imprese e ogni altro soggetto non appartenente ad un'altra categoria, che hanno positivamente superato la procedura di ammissione disciplinata in appresso. Essi contribuiscono annualmente alla gestione, nelle forme e nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione come meglio stabilito e precisato nel successivo articolo 4 (quattro) e formulate a seguito di specifiche convenzioni.

Ingresso di nuovi soci benemeriti ordinari, o sostenitori
Chi intende diventare socio benemerito, ordinario o sostenitore dell'Associazione deve

inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal richiedente o dal relativo rappresentante legale, nella quale si dichiara di conoscere e di accettare le condizioni e le modalità di ammissione eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.
La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio, ogni altra informazione necessaria o utile per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'acquisto della qualità di socio, **l'espressa richiesta di ammissione in qualità di socio ordinario, benemerito o sostenitore**, la somma che il richiedente intende versare a titolo di quota di adesione, salvo l'ulteriore obbligo di versare la quota associativa annuale di cui al successivo art. 4 (quattro) del presente statuto.
Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento all'Associazione delle quote annuali deliberate dall'Assemblea.
L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dall'Associazione.
La domanda di ammissione deve essere approvata sia dal Consiglio di amministrazione sia dall'Assemblea dei soci, nei modi e nei termini di cui in appresso.
Sulla domanda dell'aspirante socio, il Consiglio di Amministrazione delibera e ne dà comunicazione al richiedente entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda. La mancata adozione della decisione entro il termine utile vale come formale rigetto della domanda di ammissione.
In caso di accoglimento della domanda, nel rispetto della disciplina fiscale e delle vigenti disposizioni di legge in materia di operazioni finanziarie, strumenti di pagamento e uso del denaro contante, il Consiglio di Amministrazione chiede all'aspirante socio il deposito, da intendersi infruttifero, di una somma pari a quella che il medesimo intende versare a titolo di quota di adesione e provvede a convocare, entro il termine di sei mesi dall'avvenuto deposito, l'Assemblea dei soci per deliberare in ordine all'ammissione del nuovo socio. Nel caso in cui la richiesta di adesione sia stata presentata da un ente pubblico o di diritto pubblico, detto deposito può essere sostituito dalla consegna di una copia conforme della delibera con la quale il competente Organo dell'ente abbia autorizzato l'impegno finanziario necessario per ottemperare agli obblighi economici assunti con la presentazione della domanda di ammissione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'ammissione nella associazione entro 15 (quindici) giorni da detta delibera.
Le decisioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci sull'ammissione o sul rigetto della relativa domanda non sono soggette a obbligo di motivazione e contro di esse non è ammesso reclamo o altra forma di impugnazione.
Le comunicazioni relative alla procedura di ammissione devono essere eseguite in forma scritta, su supporto cartaceo, elettronico o digitale, con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto recapito, come la raccomandata A.R. e la posta elettronica certificata.
La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci.
Il libro soci è predisposto e aggiornato dal Consiglio di amministrazione con mezzi idonei a garantirne la conservazione e l'accessibilità. In esso sono indicati distintamente, per ciascuna categoria di associati, le generalità e i dati identificativi dei soci, nonché ogni altra informazione necessaria o utile per agevolare lo svolgimento del rapporto associativo.

Requisiti per l'ammissione di nuovi soci benemeriti, ordinari o sostenitori

Le condizioni e i requisiti che devono sussistere per l'accoglimento della domanda di ammissione di nuovi soci benemeriti, ordinari o sostenitori sono dati, oltre che dall'onorabilità e dalla condotta incensurabile del richiedente, dal possesso di tutte le qualità necessarie per partecipare attivamente al raggiungimento degli scopi statutari.
Al fine di ottenere la qualità di socio benemerito, è altresì necessario che negli anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda di ammissione il soggetto richiedente si sia particolarmente distinto nell'affiancamento e nel sostegno delle attività dell'Associazione.
La partecipazione di soggetti pubblici e di organismi di diritto pubblico è consentita nel rispetto dei limiti e dei divieti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Fermo quanto precede, nel decidere sull'ammissione di un nuovo socio ordinario, benemerito o sostenitore il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci si atterranno al rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un socio

La qualità di socio non è trasmissibile, salvo che, in caso di estinzione, trasformazione e/o accorpamento degli enti soci, la legge non disponga diversamente.
Salvo quanto precede, la qualità di socio viene meno e il rapporto associativo si scioglie limitatamente a un socio per effetto di morte o estinzione dell'associato, nonché in forza di recesso o esclusione, fermo quanto in appresso stabilito con riguardo all'efficacia della dichiarazione di recesso. In caso di perdita della qualità di socio, il soggetto receduto o escluso e coloro che succedono, a qualsiasi titolo, nella posizione giuridica del socio defunto o estinto non hanno diritto di ripetere i contributi versati nelle more del rapporto associativo e non vantano alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.
La perdita della qualità di socio e lo scioglimento individuale del rapporto associativo non esonerano il soggetto receduto o escluso e gli eredi del socio defunto dall'adempimento delle obbligazioni esigibili dall'Associazione all'epoca di detto scioglimento, con particolare riguardo ai contributi in denaro scaduti e non versati.

Esclusione del socio

Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei soci può escludere un socio con decisione assunta **con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci, non computandosi a tal fine il soggetto da escludere.**
Un socio può essere escluso dall'Associazione esclusivamente per uno dei seguenti gravi motivi:
a) sottoposizione a procedure concorsuali;
b) grave inadempienza agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente statuto;
c) perdita dei requisiti indispensabili per acquisire e conservare la qualità di socio.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della associazione. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto all'interessato, da parte del Presidente dell'Associazione, a mezzo Posta elettronica certificata o Raccomandata AR entro 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione, ed ha effetto dal giorno successivo all'invio della comunicazione.
Il socio escluso resta obbligato all'adempimento dei debiti assunti nei confronti dell'Associazione e scaduti nella vigenza del vincolo sociale.
Contro la delibera di esclusione, l'escluso può ricorrere all'Autorità giudiziaria esclusivamente nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.

Recesso del socio

Il recesso dei soci è consentito in ogni momento e senza onere di motivazione specifica, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data di chiusura di ciascun eser-

cizio, ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso.
La comunicazione di recesso dovrà effettuarsi a mezzo Raccomandata AR o Posta elettronica certificata indirizzata al Presidente domiciliato presso l'associazione.

Art. 4

Diritti ed obblighi dei soci

Salvo quanto in appresso precisato, i soci hanno i medesimi diritti e doveri.
Ogni socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci ed è tenuto a versare, salvo quanto di seguito previsto:
a) - la quota di adesione costitutiva del Fondo di dotazione;
b) - la quota associativa annuale, il cui esatto importo dovrà essere determinato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta da quest'ultimo, entro l'approvazione del conto economico preventivo annuale, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari previsti per gli enti pubblici.
La quota di adesione è fissata nella misura minima di:
- Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per i Soci benemeriti;
- Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per i Soci ordinari.
- Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per i Soci sostenitori pubblici e privati.

Il versamento della quota di adesione costituisce "conditio sine qua non" per l'assunzione della qualifica di socio.
La quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea ai sensi del precedente art.3, è comunicata dal consiglio d'amministrazione ai soci entro 15 (quindici) giorni successivi alla assunzione della deliberazione.
L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può rideterminare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno ed in base alle risultanze del conto economico pre-consuntivo, l'importo della quota associativa e dei contributi dei soci in relazione alle esigenze di copertura delle spese di gestione dell'Associazione e di funzionamento dei suoi organi statutari.
In ogni caso, la corresponsione della quota associativa e ogni altra prestazione di natura economica in favore dell'Associazione sono dovute da ciascun socio pubblico nei limiti delle risorse disponibili da esso specificamente impegnate nel relativo bilancio per l'adempimento di dette prestazioni.
L'eventuale eccedenza tra la quota deliberata e quanto impegnato a tale titolo nel proprio bilancio da parte dei soci pubblici non è per essi vincolante e non è esigibile da parte del Consorzio neanche nel caso in cui questi l'abbiano votata favorevolmente in assemblea.
Nel rispetto dei divieti e dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, i soci possono inoltre concorrere all'attività dell'Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.

Art. 5

Durata

L'associazione avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) prorogabile con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6

Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, dalle attrezzature e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, nonché da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'Associazione a qualunque titolo.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) - dalle quote associative annuali dei soci;
b) - dai contributi e finanziamenti assegnati annualmente dallo Stato, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia;
c) - da altri contributi di esercizio dei soci;
d) - da contributi e finanziamenti di altri enti pubblici e privati;
e) - dal reddito dei beni costituenti il patrimonio;
f) - dai proventi di gestione;
g) - dai proventi derivanti da eventuali attività accessorie/commerciali
h) - da ogni altro provento inerente all'esercizio dell'attività.
L'ammontare delle entrate e delle spese dovrà in ogni caso consentire la chiusura in pareggio dell'esercizio finanziario secondo quanto precisato nel successivo art. 13 (tredici).

Art. 7
Organi

Sono organi della associazione:
a) - l'assemblea;
b) - il consiglio d'amministrazione;
c) - il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8
Assemblea

Fanno parte dell'assemblea i soci di tutte le categorie, che vi intervengono in proprio o per mezzo dei propri rappresentanti legali o loro delegati con atto scritto.
Partecipano di diritto all'assemblea senza diritto di voto in qualità di uditori, i rappresentanti legali, o loro delegati, delle università degli studi con sede nella Regione Friuli Venezia Giulia e degli altri enti che istituiscano attività didattiche e/o di ricerca nelle sedi di pertinenza della associazione.
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno 1/3 (un terzo) dei soci sottopongono alla loro approvazione.
Sono in ogni caso riservati alla competenza dell'assemblea ordinaria:
a) - la determinazione delle direttive generali di sviluppo e di orientamento dell'attività della associazione;
b) - la nomina del Consiglio di amministrazione;
c) - la nomina del collegio dei revisori dei conti di cui al successivo articolo 12 (dodici) e del suo presidente;
d) - l'approvazione del conto economico preventivo annuale e del bilancio consuntivo;
e) - l'approvazione dell'adesione dei nuovi soci, di qualsivoglia categoria, previa delibera del consiglio di amministrazione;
f) - ogni altro oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea straordinaria.
Sono in ogni caso riservati alla competenza dell'assemblea straordinaria:
a) - l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto della associazione, ferma restando, in caso di modifiche di natura sostanziale quali lo scopo e gli obblighi di contribuzione, la facoltà di ogni socio dissenziente di recedere dalla associazione entro sessanta giorni dall'adozione delle modifiche stesse;
b) - la decisione di eventuale scioglimento anticipato della associazione.

Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea si raduna in seduta ordinaria due volte all'anno, nel primo e nel secondo semestre, e in seduta straordinaria ogni volta che lo richiede il consiglio d'amministrazione, o almeno due terzi dei componenti dell'assemblea o un socio fondatore e/o benemerito.
La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata, pervenuti almeno otto giorni solari prima della riunione. In caso di urgenza motivata, tale termine può essere ridotto a tre giorni solari.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi si applica l'art. 10 (dieci) dello statuto. In assenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Deleghe

Sono ammesse deleghe fra i soci per la partecipazione all'assemblea. Ciascun socio non può esercitare più di tre deleghe.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, o se nominato, dal notaio verbalizzante.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto

nel libro delle decisioni dei soci.

Quorum

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia presente, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta dei soci, **fra i quali il socio fondatore.**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci della associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio non in regola con i versamenti delle quote associative annuali avrà diritto al voto esclusivamente nella prima assemblea che sarà convocata durante il periodo di sua morosità.

Perdurando il ritardo nel pagamento della quota associativa annuale da parte del socio anche dopo tale assemblea, il socio non in regola con i pagamenti non potrà partecipare alle successive decisioni dei soci.

Art. 9
Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, compreso il relativo Presidente.

Nel rispetto del principio di democraticità, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie di soci in seno all'organo amministrativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di amministrazione:

a) il socio fondatore Comune di Pordenone ha diritto di presentare una lista di **almeno 4 (quattro) candidati** idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere **2 (due) componenti di detto Consiglio**;

b) i soci benemeriti hanno diritto di presentare una lista di **almeno 2 (due) candidati** per ogni socio benemerito, idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed elegg**ere 1 (uno) componente di detto Consiglio per ogni socio benemerito con un massimo di 2 (due) componenti complessivi per questa categoria di socio;**

c) i soci ordinari hanno diritto di presentare una lista di **almeno 5 (cinque) candidati** idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere **1 (uno) componente di detto Consiglio per ogni socio ordinario con un massimo di 4 (quattro) componenti complessivi per questa categoria di socio;**

d) i soci sostenitori pubblici hanno diritto di presentare una lista di **almeno 2 (due) candidati** idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere **1 (uno) componente di detto Consiglio.**

e) i soci sostenitori privati hanno diritto di presentare una lista di **almeno 2 (due) candidati** idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere **1 (uno) componente di detto Consiglio.**

Nel termine di cui sopra, le liste devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di

amministrazione e, qualora siano presentate dai soci benemeriti, ordinari o sostenitori, devono essere sottoscritte da ciascuno di detti soci o dai relativi rappresentanti legali, al fine di comprovare che la lista presentata è approvata da tutti i soci appartenenti alla pertinente categoria, salvo che il consenso unanime degli interessati sia fatto constare con altro mezzo idoneo. Esse devono contenere la lista dei candidati, in misura non inferiore a quella più sopra stabilita, le generalità di detti soggetti, l'indicazione delle attività da essi esercitate e/o delle cariche istituzionali da essi ricoperte, nonché qualsiasi altra informazione necessaria o utile per la loro esatta individuazione.
Le liste comunicate tardivamente o presentate in modo irregolare al Consiglio di amministrazione si considerano come non presentate.
Entro un giorno libero dalla ricezione, il Consiglio di amministrazione comunica a tutti soci le liste ricevute con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, indicando espressamente la provenienza di ciascuna lista.
Qualora solo la lista del socio fondatore o dei soci ordinari non sia presentata, i candidati che l'Assemblea dei soci avrebbe dovuto selezionare dalla lista mancante sono da essa selezionati per la metà da una delle liste presentate e per la restante metà dall'altra, nei limiti dei candidati presenti in dette ultime due liste.
Nel caso in cui solo la lista dei soci benemeriti non sia presentata, i candidati che l'Assemblea dei soci avrebbe dovuto selezionare dalla lista mancante sono da essa selezionati per 2/3 (due terzi) dalla lista del socio fondatore e per il restante terzo dalla lista dei soci ordinari, nei limiti dei candidati presenti in dette ultime due liste.
Qualora due delle tre liste non siano presentate, i candidati che l'Assemblea dei soci avrebbe dovuto selezionare dalle liste mancanti sono da essa selezionati dall'unica lista presentata, nei limiti dei candidati in essa presenti.
Nell'ipotesi in cui nessuna lista sia presentata, i consiglieri sono liberamente selezionati ed eletti dall'Assemblea dei soci.
I consiglieri selezionati dalla lista presentata dal socio fondatore o dai soci benemeriti decadono automaticamente dalla carica, anche in data anteriore alla naturale scadenza del proprio mandato, in caso di sopravvenuta cessazione, per qualsiasi causa, della carica ricoperta dal legale rappresentante di uno dei soci che hanno presentato detta lista, con effetto dal sessantunesimo giorno dalla sostituzione di tale rappresentante.
La revoca di uno o più amministratori può essere decretata, in ogni tempo e senza obbligo di motivazione, da tutti i soci che hanno presentato l'originaria candidatura del singolo amministratore.
In ogni caso di revoca decretata anche in assenza di giusta causa, nulla sarà dovuto all'amministratore revocato, a titolo di risarcimento del danno, poiché l'assunzione dell'incarico di amministrazione comporta l'accettazione della presente clausola e la conseguente rinuncia al diritto di richiedere il risarcimento del danno.
Nell'ipotesi di morte, rinuncia all'incarico, impossibilità sopravvenuta e definitiva all'esercizio delle proprie funzioni o di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere selezionato da una delle suddette liste, i soci che hanno presentato l'originaria candidatura di detto consigliere hanno diritto di presentare una nuova lista di **almeno 2 (due) candidati** idonei e in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi di legge e del presente statuto, fra i quali l'Assemblea dei soci dovrà scegliere ed eleggere il sostituto.
Detta lista, contenente il nominativo dei candidati e ogni altra informazione necessaria o utile per consentirne l'esatta identificazione, deve essere comunicata al consiglio di amministrazione almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'assemblea convocata per la sostituzione del consigliere mancante, nel rispetto delle modalità di cui sopra.
La lista comunicata tardivamente o presentata in modo irregolare al Consiglio di am-

ministrazione si considera come non presentata.

Entro un giorno libero dalla ricezione, il Consiglio di amministrazione comunica a tutti soci la lista ricevuta con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, indicando espressamente la provenienza di ciascuna lista.

Qualora gli aventi diritto non presentino la lista dei sostituti, l'Assemblea dei soci può liberamente scegliere ed eleggere il consigliere da sostituire.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto in qualità di uditori, i legali rappresentanti pro tempore, o loro delegati, dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice Presidente con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio", fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un consigliere o, se nominato, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

II consiglio può essere convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimi, da un consigliere, mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai revisori effettivi, se nominati, almeno cinque giorni solari prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o Posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima.

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dagli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Amministrazione anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argo-

menti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o in sua assenza il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne assume la Presidenza e dirige lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni

Quorum

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.
Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Verbale

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il verbale deve indicare e contenere:
a) - la data dell'adunanza;
b) - l'identità dei partecipanti;
c) - le modalità e il risultato delle votazioni;
d) - l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
e) - su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il segretario è nominato di volta in volta dai consiglieri presenti alla riunione; in caso di discordanza sul nominativo del segretario, il consiglio di amministrazione deciderà sulla nomina del verbalizzante, con gli stessi quorum previsti precedentemente.
Ove prescritto dalla legge o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dal Presidente.

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelle attribuite alla competenza della Assemblea.
Esso fra l'altro:
a) - definisce la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
b) - propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci;
c) - predispone il conto economico preventivo annuale e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
d) - delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
e) - nomina e revoca il direttore dell'associazione, determinandone altresì la durata dell'incarico, le competenze amministrative, organizzative e di coordinamento, e disponendo in ordine al relativo trattamento economico;
f) - approva i programmi di attività previa verifica della loro compatibilità con il conto economico preventivo dell'esercizio in corso e dei piani finanziari di copertura dei costi di esercizio e degli investimenti pluriennali;

g) - approva il programma di attività gestionale sulla base degli indirizzi stabiliti;
h) - autorizza la stipula delle convenzioni.
Le cariche di cui al presente articolo sono a titolo gratuito.

Art. 10

Il presidente

Il Presidente del consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 9 (nove) del presente statuto.
Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione;
- convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- indirizza ed assiste le iniziative dell'Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione salvo diversa delega di potere eventualmente stabilita anche a norma del successivo art. 11 (undici).
In caso di assenza, di impedimento o "vacatio" del Presidente, le sue funzioni rappresentative vengono assolte dal Vice Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano di età.

Art. 11

Amministratori Delegati, Comitato Esecutivo

Il consiglio di amministrazione può nominare, tra i suoi componenti, uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, determinandone i relativi poteri e l'eventuale rimborso delle spese.
In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono costituire oggetto di delega con il relativo esercizio del potere decisionale e di rappresentanza della società, le funzioni inerenti:
a) - gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e tutti quelli relativi ai rapporti con soggetti che percepiscano dalla società redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, nonché quelle di sostituto d'imposta;
b) - l'assolvimento degli obblighi previsti dal Decr. Leg.vo 196/2003 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla normativa vigente, anche per quanto concerne l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, con il potere di nominare uno o più responsabili del trattamento e di impartire loro istruzioni;
c) - l'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e dalla normativa sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza, ed ogni altra misura ritenuta necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, con i connessi ulteriori adempimenti, aggiornamenti e controlli e con riferimento anche all'idoneità e conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento, ed alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) - la cura e la vigilanza del rispetto della normativa in materia di prevenzione degli incendi e sicurezza degli impianti, e della normativa riguardante la tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento, con riferimento alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque ed alle emissioni in atmosfera.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con

funzioni di Presidente, e due supplenti.
Il Collegio e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili, istituito presso in Ministero della Giustizia.
Alla nomina l'Assemblea determina il compenso per l'intero periodo dell'incarico.
Il Collegio dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.
I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal componente più anziano, fino alla decisione di integrazione.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un componente, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà deliberare l'integrazione del Collegio.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico sociale.
I componenti del Collegio partecipano di diritto alle sedute dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione.
Le adunanze del Collegio possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.
In tal caso, è necessario che:
a) - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
b) - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
c) - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, ove gli aventi diritto potranno intervenire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.
Compete al Collegio dei Revisori:
a) - vigilare sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
b) - accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) - esaminare le proposte del conto economico preventivo, del bilancio consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
d) - effettuare periodicamente verifiche di cassa.
In ragione della propria natura giuridica e delle relative finalità istituzionali, l'Associazione non è soggetta alla revisione legale di cui al D.lgs. n. 39/2010 e s.m.i.

Art. 13

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il conto economico preventivo annuale accompagnato dalla relazione finanziaria e progettuale che evidenzi la situazione degli impegni finanziari, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni esercizio.
Il conto economico pre-consuntivo dell'esercizio in corso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni esercizio.
Il conto economico preventivo annuale deve essere deliberato almeno in pareggio.
Il bilancio consuntivo, redatto secondo gli art. 2423 e seguenti del codice civile ed accompagnato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere approvato entro il 30
(trenta) giugno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Gli utili di esercizio potranno essere utilizzati per ripianare eventuali perdite pregres-

se o, in mancanza, saranno destinati a riserva o reinvestiti obbligatoriamente ed esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
Durante la vita dell'Associazione o in occasione del suo scioglimento è comunque vietata qualsiasi distribuzione - anche indiretta - di utili di gestione, nonché delle riserve accantonate e/o del capitale dell'Associazione.
Eventuali perdite potranno essere coperte con riserve, con utili di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripianamento che dovranno essere approvati dall'assemblea straordinaria.
Qualora le perdite di gestione accertate a consuntivo non sia state sanate entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio gli organi sociali dovranno convocare l'Assemblea dei Soci per adottare appositi provvedimenti e, in difetto, decorsi ulteriori sei mesi si determina una causa di estinzione della associazione.
Il conto economico preventivo e il bilancio consuntivo dovranno rimanere depositati presso la sede dall'Associazione affinché ogni socio possa prenderne visione e richiederne copia.

Art. 14

Regolamento di esecuzione

Per l'attuazione del presente statuto potrà essere emanato un regolamento di esecuzione, redatto dal consiglio d'amministrazione della associazione ed approvato dall'assemblea.

Art. 15

Scioglimento della associazione

L'associazione si scioglie per le cause previste dalla legge e dal presente statuto, nonché per delibera assembleare di scioglimento, adottata, su proposta del consiglio d'amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e necessariamente con il voto favorevole del socio fondatore.
I liquidatori sono nominati dall'assemblea straordinaria con tale ultima maggioranza e potranno essere anche uno o più amministratori uscenti.
Lo scioglimento è disciplinato dagli articoli da 11 a 21 disp. Att. Codice civile.
Il patrimonio dell'associazione che residua dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altra istituzione avente finalità analoghe che operi sul territorio della provincia di Pordenone o secondo diversa deliberazione adottata dall'Assemblea con la maggioranza di cui al 1° (primo) comma del presente articolo, nel rispetto della disciplina fiscale per gli enti non commerciali e associativi.
F.to Paolo Candotti
F.to Gaspare Gerardi